

## **Ordine e sicurezza pubblica durante il fascismo: il confino di polizia (1926-1943). Il caso della Basilicata come terra di confino**

Ivan Egidio Lofrano  
(Università di Cassino e del Lazio Meridionale)

### *1. Ordine e sicurezza pubblica: dagli attentati al duce alla nascita dei provvedimenti speciali*

In Italia, dopo la presa del potere da parte dei fascisti, il regime si servì di provvedimenti eccezionali per imporre il controllo sull'ordine e la sicurezza pubblica. Il fascismo si servì di una serie di eventi scatenanti per proclamare lo stato d'assedio e promulgare nuove leggi eccezionali: si usarono come pretesto gli attentati a Benito Mussolini<sup>1</sup>.

Il 4 novembre 1925 la polizia aveva arrestato a Roma l'ex deputato socialista unitario Tito Zaniboni e il generale Luigi Capello, accusati di aver programmato un attentato al duce<sup>2</sup>. Zaniboni aveva votato contro il primo governo Mussolini e pare che entrò, o fu attirato, in una congiura contro il governo fascista: si assunse il compito di sparare un colpo di pistola al duce nel momento in cui egli fosse uscito sul balcone di Palazzo Chigi. La polizia era al corrente di tutti i dettagli dell'operazione; infatti Zaniboni fu arrestato due ore prima dell'attentato e, anche se la magistratura non aveva in mano prove a sufficienza, il potenziale attentatore restò in carcere. Con l'emanazione delle leggi eccezionali, nel 1926, Zaniboni fu condannato dal Tribunale speciale a 30 anni di reclusione. In seguito all'attentato, non andato in porto, venne sciolto il Partito Socialista Unitario<sup>3</sup>. Inoltre, fu colta l'occasione per promulgare una legge, in data 26 dicembre 1925, che stabiliva che tutte le associazioni, gli enti o gli istituti del Regno dovessero inviare alla polizia «copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e quello dei soci». L'intento era porre sotto controllo della polizia fascista tutto ciò che potesse andare contro il regime. Inoltre, un'altra legge, del 24 dicembre 1925, permetteva di esonerare tutti i funzionari statali che «non offrissero piena garanzia di adempimento dei loro doveri o che si ponessero in condizioni di incompatibilità con le direttive politiche del governo»<sup>4</sup>. Come si può facilmente evincere, tale legge serviva a tenere sotto controllo i funzionari contrari al regime e ad epurare da tali soggetti, o cercare di farlo, l'apparato dello stato.

Nell'aprile del 1926 si verificò un nuovo attentato a Mussolini, questa volta sfuggito alle forze di polizia, a opera dell'irlandese Violet Gibson che sparò un

---

<sup>1</sup> C. POESIO, *Il confino fascista. L'arma silenziosa del regime*, Bari, Laterza, 2011, p. 7; Si veda anche M. EBNER, *Dalla repressione dell'antifascismo al controllo sociale, Il confino di polizia, 1926-1943*, in «Storia e problemi contemporanei», 43, 2006, pp.81-104.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> C. GHINI – A. DAL PONT, *Gli Antifascisti al confino: 1926-1943*, Roma, Editori Riuniti, 1971, p.22.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

colpo di pistola contro il duce<sup>5</sup>. Fu l'occasione per una nuova ondata di violenza fascista, oltre che di un rafforzamento della vigilanza personale di Mussolini<sup>6</sup>.

L'11 settembre 1926, a Roma un giovane anarchico, Gino Lucetti, scagliava contro l'auto in cui viaggiava Mussolini una bomba a mano senza però provocare conseguenze al duce<sup>7</sup>. Lucetti, originario di Carrara, formatosi in ambiente anarchico e già emigrato in Francia per sottrarsi alla persecuzione fascista, pare che avesse organizzato l'attentato in completa autonomia. Sarebbe giunto a Roma con l'intento preciso di uccidere Mussolini. Lucetti fu arrestato e passò in carcere 17 anni prima di essere liberato dalle forze alleate; questo episodio fu il pretesto per arrestare altri antifascisti vicini a Lucetti, anche se non avevano preso parte all'attentato. In seguito a quest'ultimo attentato, ci fu un forte cambiamento: al vertice della Polizia, Crispo Moncada fu sostituito da Arturo Bocchini<sup>8</sup>.

Il 31 ottobre dello stesso anno, mentre Mussolini si trovava a Bologna, partì dalla folla un colpo di pistola. I fascisti individuaronò come colpevole il quindicenne Anteo Zamboni, anche se la sua responsabilità non fu mai accertata<sup>9</sup>. Il ragazzo, presunto attentatore, fu linciato e massacrato dai fascisti; il cadavere fu appeso e poi trascinato per le vie della città; Tutti i parenti più stretti di Anteo Zamboni furono arrestati e, seppur senza alcuna prova certa, furono condannati dal Tribunale Speciale con pene molte dure alla reclusione<sup>10</sup>.

In seguito a questi avvenimenti il governo fu in grado di varare le leggi eccezionali «per la difesa dello stato» (o leggi fascistissime), ovvero Il Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza dell'8 novembre 1926. Esse furono anche l'ultima opera del ministro dell'Interno Federzoni, il quale subito dopo la presentazione di questi provvedimenti repressivi presentò le dimissioni<sup>11</sup>; il portafoglio dell'Interno venne assunto da Mussolini, che lo conservò fino alla caduta del fascismo. Federzoni si dimise da ministro dell'Interno dopo aver «presentato una delle sue carte vincenti»<sup>12</sup>: quel Testo Unico di Pubblica Sicurezza che consentirà all'apparato repressivo un controllo totale sulla società italiana grazie agli immensi poteri che la polizia otteneva<sup>13</sup>. Curioso è il fatto che Federzoni afferma nelle sue memorie di aver voluto legare il suo nome a questa nuova legge, poiché essa presumibilmente sarebbe stata ancora più liberticida se pensata dal suo successore. Federzoni era accusato di “normalizzazione” dal partito e doveva in un certo senso dare garanzie moderate all’“ala morbida del fascismo”. Come mette in luce Leonardo Musci, è probabile che Federzoni abbia voluto in un certo senso lasciare alla storia, attraverso le sue memorie e le sue dimissioni, un'immagine “pulita” del suo operato; un'immagine di un ministro

---

<sup>5</sup> C. POESIO, *Il confino fascista*, cit., p. 7.

<sup>6</sup> C. GHINI – A. DAL PONT, *Gli Antifascisti al confino*, cit., p.23.

<sup>7</sup> C. POESIO, *Il confino fascista*, cit., p. 7.

<sup>8</sup> C. GHINI – A. DAL PONT, *Gli Antifascisti al confino*, cit., p.23.

<sup>9</sup> C. POESIO, *Il confino fascista*, cit., p.7.

<sup>10</sup> C. GHINI – A. DAL PONT, *Gli Antifascisti al confino*, cit., p.24.

<sup>11</sup> C. POESIO, *Il confino fascista*, cit., p.7.

<sup>12</sup> L. MUSCI, *Il confino fascista di Polizia. L'apparato statale di fronte al dissenso politico e sociale*, in *L'Italia al confino. Le ordinanze di assegnazione al confino emesse dalle commissioni provinciali dal novembre 1926 al luglio 1943*, a cura di A. Dal Pont – S. Carolini, 4 voll, Milano, La Pietra, 1983, 4 voll., p. XLVII.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

dell'Interno quasi "costretto" a varare determinate leggi, anche se egli di fatto consegnò al regime la legge di polizia di cui aveva bisogno<sup>14</sup>.

A seguito della pubblicazione delle «Leggi fascistissime», venne istituito il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, venne creata l'OVRA (Organo di Vigilanza dei Reati Antifascisti) e fu altresì implementato il sistema di schedatura di massa il cui nome venne cambiato in Casellario Politico Centrale<sup>15</sup>.

Alle leggi eccezionali «per la difesa dello Stato» venne dato, contro ogni valore giuridico, un carattere retroattivo<sup>16</sup>. Vale a dire che i reati introdotti dalle nuove leggi valevano anche con una condizione di retroattività e i casi in corso venivano passati dai tribunali ordinari al Tribunale Speciale.

Il regime fascista si servì dello stato d'assedio, o stato di eccezione, per arginare il "problema" delle normative ordinarie, sgretolare lo stato di diritto e imporre uno stato d'assedio che durò per tutto il Ventennio.

Con il Regio Decreto del 6 novembre del 1926 n.1848 fu approvata la Legge di Pubblica Sicurezza che sostituì definitivamente al domicilio coatto di età liberale il confino di polizia fascista<sup>17</sup>.

## 2. Il confino di polizia nei due Testi Unici di Leggi di Pubblica Sicurezza (1926 e 1931)

Al Titolo VI (disposizioni relative alle persone pericolose per la società) Capo V del R.D. n.1848, con gli articoli 184-193 viene regolato il confino di polizia. Gli articoli 184-193 diventeranno poi gli articoli 180-189 all'interno del TU di PS approvato con Regio Decreto n.773 il 18 giugno 1931 che sarà poi adeguato al Codice penale (1930) e al Codice di procedura penale (1930). Ciò porterà alla definitiva dilatazione del potere del tutto discrezionale dell'apparato poliziesco, portando addirittura alla sospensione di altre leggi in vigore in nome dello stato d'emergenza<sup>18</sup>.

Dal febbraio 1927, del confino si occupò l'ufficio confino politico creato presso la sezione prima degli Affari Generali e Riservati. Per il confino comune invece continuò ad occuparsene la divisione polizia avendo già competenza su criminali comuni e dei mafiosi (quest'ultimo regolato da R.D.L. 15 luglio 1926 n.1254)<sup>19</sup>.

### Art. 184

Possono essere assegnati al confino di polizia, con l'obbligo del lavoro, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

1° gli ammoniti;

2° coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, per modo da

<sup>14</sup> Ivi, pp. XLII–XLVII.

<sup>15</sup> S. NANNUCCI, *La nascita del Casellario Politico Centrale*, in *Elio Chianesi: dall'antifascismo alla Resistenza*, a cura di I. Tognarini, Firenze, Polistampa, 2008 pp. 143-144.

<sup>16</sup> C. GHINI – A. DAL PONT, *Gli Antifascisti al confino*, cit., pp. 32-33.

<sup>17</sup> C. POESIO, *Il confino fascista*, cit., p.7.

<sup>18</sup> Ivi, p. 8.

<sup>19</sup> L. MUSCI, *Il confino fascista di Polizia*, cit., p. LIII.

recare comunque nocimento agli interessi nazionali, in reazione alla situazione, interna od internazionale, dello Stato<sup>20</sup>.

L'articolo 184, del Regio Decreto del 6 novembre 1926 n.1848, è il primo di 10 articoli che regolano il confino di polizia ed è quello che descrive i destinatari della misura preventiva. Il confino colpiva innanzitutto gli ammoniti, cioè coloro che avevano preso un'ammonizione. Cosa fosse un'ammonizione e chi potesse essere ammonito viene descritto minuziosamente al Capo III del Titolo VI dello stesso Regio Decreto. In tutto furono formulati ben 14 articoli sul provvedimento dell'ammonizione.

Gli ammoniti, dunque, erano coloro che erano stati denunciati al prefetto come "oziosi", "vagabondi abituali", i quali avrebbero potuto lavorare, ma preferivano vivere di elemosina, o che erano sospettati di vivere grazie ad azioni illecite, e, ancora, gli sfruttatori di donne, gli spacciatori di sostanze velenose o stupefacenti, i consumatori di sostanze pericolose o stupefacenti nonché chi era ritenuto pericoloso per la società<sup>21</sup>. Oltre a queste macrocategorie, erano passibili di ammonizione anche coloro che erano stati già diffamati per aver commesso precedenti "delitti": tale tipologia era descritta altrettanto minuziosamente in un altro articolo del Regio Decreto. Veniva diffamato, cioè schedato, chi era "abituamente colpevole" di: reati di omicidio, lesioni personali, minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità; delitti legati al mondo della truffa, rapina, ricettazione, falsità, ecc.; delitti commessi contro «la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico e di quelli commessi con materiali esplosivi»<sup>22</sup>. L'assegnazione al confino faceva cessare l'ammonizione, ma non veniva ordinata quando era già presente un procedimento penale. Al massimo il confino veniva assegnato una volta scontata la pena carceraria e, questo, avveniva molto frequentemente<sup>23</sup>.

Il secondo punto dell'articolo 184, però, è quello che desta più dubbi in quanto resta volutamente vago. La locuzione "coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere" un reato non puniva soltanto chi effettivamente avesse commesso una determinata azione, ma anche chi, forse, senza un minimo stralcio di prova, avesse potuto pensare di commetterlo. Di fatto, dunque, lasciando molto vaghe alcune definizioni, lo Stato fascista poté abusare effettivamente del provvedimento del confino, colpendo non solo oppositori politici ma chiunque potesse rientrare nelle suddette definizioni: non solo criminali o presunti tali e oppositori politici, ma anche persone comuni che rientravano in quella che era la definizione generale di "antifascista". Infatti, quest'ultima era una delle condanne più frequenti proprio a causa della vaghezza della definizione, dunque con ogni probabilità volutamente pensata in tale modo. Tra le categorie colpite dal provvedimento amministrativo fascista vi erano: oppositori politici, semplici oppositori al regime che venivano classificati come

---

<sup>20</sup> Archivio Centrale dello Stato (ACS), Archivi degli organi legislativi dello Stato, Leggi e decreti dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Regno d'Italia 1861-1946 maggio, anno:1926, Regio Decreto 1926, novembre 6, n. 1848, Titolo VI, Capo V, art. 183.

<sup>21</sup> Ivi, R.d., Capo III, art. 166.

<sup>22</sup> Ivi, art. 167.

<sup>23</sup> C. GHINI – A. DAL PONT, *Gli Antifascisti al confino*, cit., p. 36.

“antifascisti”, criminali «incorreggibili» e presunti tali, mafiosi, donne accusate di procurato aborto, levatrici e omosessuali.

Negli articoli successivi del suddetto decreto sono definite altre caratteristiche del confino di polizia. Innanzitutto il confino aveva una durata minima di un anno e una durata massima di cinque anni e doveva essere scontato in una “colonia” (di confino) o in un paese del Regno diverso dal comune di residenza<sup>24</sup>. Le ordinanze relative alla misura del confino e la durata dello stesso venivano decise da una Commissione Provinciale – ogni provincia aveva una Commissione – formata dal Prefetto, dal Procuratore del Re, dal Questore e dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri della provincia e da un ufficiale superiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN) designato dal comandante di zona<sup>25</sup>. Tale Commissione poteva decidere anche sull’immediato arresto di chi era proposto al confino di polizia. Una volta terminata la seduta di tale Commissione, le ordinanze venivano trasmesse al ministero dell’Interno che decideva il luogo di assegnazione al confino e il metodo di traduzione del confinando. Era inoltre prevista la possibilità di presentare un ricorso contro le decisioni della Commissione, entro e non oltre 10 giorni dalla sentenza, ma tale azione non sospendeva l’esecuzione del provvedimento<sup>26</sup>. Il confinato, inoltre, veniva obbligato a darsi “a stabile lavoro”. Questo valeva sia nel caso fosse inviato in una colonia (di confino), sia nel caso fosse assegnato ad un comune del Regno. A questo obbligo si aggiungevano altri obblighi da rispettare imposti dalle autorità locali dei luoghi di confino e quelli imposti dalla “Carta di permanenza”, che veniva fatta firmare in duplice copia e che il confinato aveva l’obbligo di portare sempre con sé<sup>27</sup>. È necessario, a questo punto, approfondire il tema del “darsi a stabile lavoro”, poiché aveva caratteristiche particolari. Innanzitutto è da sottolineare che coloro che venivano inviati nelle colonie di confino molto spesso si trovavano a condividere la struttura con centinaia di altri confinati. Essendo le colonie edificate in luoghi precisi, la maggior parte nelle isole, non potevano in alcun modo offrire a tutti la possibilità di trovare un lavoro in loco. Una situazione simile si verificava anche nei comuni del Regno perché, trattandosi di aree molto povere e con pochi posti di lavoro disponibili, i confinati spesso non avevano alcuna possibilità di intraprendere lavori stabili. Una riflessione sollevata dalla storiografia e in particolare da autori quali Celso Ghini, Adriano dal Pont e Camilla Poesio, è che spesso gli abitanti che vivevano nei luoghi scelti per i confinati vedevano di cattivo occhio questi ultimi proprio a causa del loro obbligo al lavoro. È da ipotizzare, tuttavia, che non esistano fonti scritte che attestino tali malumori, ma soltanto successive testimonianze o fonti orali, che sono (o sono state) influenzate da questa o quella visione politica o deformate dal tempo. Alle già tante restrizioni che affliggevano i confinati politici, ne potevano essere aggiunte altre, come riportato dall’articolo 190<sup>28</sup>:

Art. 190

All’assegnato al confino può essere, tra l’altro, prescritto:

---

<sup>24</sup> ACS, R.d., cit., Titolo VI, Capo V, art.185.

<sup>25</sup> Ivi, R.d., cit., Titolo VI, Capo V, art.186.

<sup>26</sup> Ivi, R.d., cit., Titolo VI, Capo V, art. 187,188.

<sup>27</sup> Ivi, R.d., cit., Titolo VI, Capo V, art. 187,189.

<sup>28</sup> Ivi, R.d., cit., Titolo VI, Capo V, art.190.

- 1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
- 2° di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora;
- 3° di non detenere ne' portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
- 4° di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;
- 5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
- 6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
- 7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;
- 8° di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Tali restrizioni andavano a minare ancora di più la libertà di un confinato. Inoltre, non tutte le restrizioni erano uguali per tutti i luoghi di confino. In una colonia, ad esempio, era quasi impensabile poter frequentare locali pubblici, mentre invece risultava possibile nei comuni del Regno nell'entroterra. Il confinato poteva essere prosciolto dal confino condizionalmente nel caso in cui avesse osservato buona condotta, ma, se si fosse dimostrato non meritevole di tale decisione, sarebbe potuto essere nuovamente inviato al confino. Inoltre, il confinato non avrebbe dovuto mai, in nessun caso, allontanarsi dal luogo di confino, colonia confinaria o comune del Regno che fosse. La pena per essersi allontanato dal luogo designato era molto dura e poteva andare dai tre mesi fino ad un anno di carcere; tale durata non veniva conteggiata nel periodo di confino precedentemente stabilito. Ciò voleva dire che, una volta scontata la pena in carcere, il confinato sarebbe stato ricondotto nella località assegnatagli per finire di scontare la pena<sup>29</sup>.

Le leggi di Pubblica Sicurezza del 1926 vennero riordinate nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931, come detto in precedenza. Le vecchie leggi vennero armonizzate con il nuovo codice fascista<sup>30</sup> e furono dunque adeguate al Codice penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398) e al codice di procedura penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1399). Come già osservato, il potere di polizia fu ampiamente dilatato tanto che molte altre leggi ordinarie furono sospese discrezionalmente in nome dello stato di emergenza. Analizzando il nuovo testo, non si evincono cambiamenti significativi agli articoli pubblicati precedentemente. Se non ci furono stravolgimenti nelle disposizioni sul confino di polizia, probabilmente ciò è dovuto al fatto che, dalla sua entrata in vigore nel 1926 fino al suo adeguamento del 1931, tale misura sperimentata per ben 5 anni aveva lasciato soddisfatti i gerarchi fascisti<sup>31</sup>.

Oltre al confino di polizia fascista, i Testi Unici di Pubblica Sicurezza emanati durante il Ventennio, regolavano tutti gli aspetti legati alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico.

Vista la legge 31 dicembre 1925, N°2318 – N°29 con la quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di P.S., a

---

<sup>29</sup> Ivi, R.d., cit., Titolo VI, Capo V, art.191, 192, 193.

<sup>30</sup> C. GHINI – A. DAL PONT, *Gli Antifascisti al confino*, cit., p. 35.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenuta nel codice penale, nel codice di procedura penale ed in altre leggi, e a pubblicare un nuovo Testo Unico delle Leggi di P.S.;

Udito il parere della Sottocommissione Parlamentare chiamato a esaminare il codice penale emendato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, pertanto la data di questo giorno, è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926<sup>32</sup>.

Così si presentava quello che fu il Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza del 1926, ricordato anche come «leggi fascistissime». Al suo interno vi erano una serie di provvedimenti che volevano regolare tutti gli aspetti legati all'ordine e alla sicurezza pubblica. I titoli del Tu di PS recitavano<sup>33</sup>:

Titolo I° = dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione.

Titolo II° = disposizioni relative all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica.

Titolo III° = disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

Titolo IV° - delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privata.

Titolo V° - degli stranieri.

Titolo VI° = disposizioni relative alle persone pericolose per la società.

Titolo VII° = del meretricio.

Titolo VIII° delle associazioni, enti ed istituti.

Titolo IX° = dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra. Titolo X° = disposizioni finali e transitorie.

Ogni Titolo prevedeva dei Capi, che andavano ad esplicitare altri articoli. Al titolo VI° erano contenute le disposizioni che regolavano il confino di polizia, come detto in precedenza. Il TULPS toccava davvero tanti punti ed era estremamente restrittivo e liberticida. Fu davvero una grande opera di fascistizzazione dello Stato.

---

<sup>32</sup> ACS, Archivi degli organi legislativi dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Regno d'Italia, 1861-1946, Anno 1926, R.d. 1926, novembre 6. N°1848 (TULPS 1926 o Leggi Fascistissime).

<sup>33</sup> *Ibidem*.

### 3. Levatrici, procurato aborto e confino di polizia

Durante gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, il ricorso alle pratiche abortive era ancora molto diffuso. Tali pratiche erano certamente state rafforzate dalle tante direttive e restrizioni fasciste, come ad esempio la proibizione dell'utilizzo dei contraccettivi o l'enfasi posta sul ruolo e sul corpo femminile esclusivamente in funzione procreativa. Le pratiche abortive erano praticate tanto da levatrici diplomate o condotte, quanto dalle cosiddette «vecchie mammane»<sup>34</sup>. Seppur la visione della donna come «madre esemplare» e «angelo del focolare» nel corso degli anni sia stata sempre più rivista da gran parte della storiografia<sup>35</sup>, durante il Ventennio era fortemente propagandata. Proprio questa visione fascista della donna induceva i gerarchi fascisti a punire severamente questo fenomeno, che si configurava dunque come reato. Come suggerisce Alessandra Gissi, la maternità era vista come un «dovere patriottico» e «l'oggetto giuridico dello reato»<sup>36</sup> era, secondo il diritto, «l'interesse dello Stato»<sup>37</sup>. Tuttavia, vi era l'evidente difficoltà a reperire la prova regina del reato, cioè il feto abortito. La mancanza di una prova schiacciante che potesse incastrare le levatrici accusate di procurato aborto, prevedeva tale scenario in linea giuridica: l'assoluzione per mancanza di prove. Ciò rappresentava un enorme problema per i fascisti, che cercarono di risolvere attraverso l'utilizzo della misura del confino di polizia. Essendo il confino una misura amministrativa, esso non prevedeva un processo né tantomeno vi era bisogno di una prova. Proprio in qualità di sanzione amministrativa, il confino fascista, eliminando «gli elementi della prova e della difesa dal processo decisionale degli organi giudicanti, sanciva di fatto il dominio del metodo poliziesco e della convenienza politica nei modi e nei tempi della repressione»<sup>38</sup>. Il Codice Rocco, approvato con il Regio Decreto n° 1938 del 19 ottobre 1930, inseriva il reato di aborto nella nuova categoria di delitti contro «l'integrità e la sanità della stirpe». Tali delitti erano inseriti nel Titolo X, ed erano regolati da 11 articoli (dall'articolo 545 all'articolo 555). Tra di essi, vi si potevano trovare ad esempio gli articoli che regolavano l'«aborto di donna consenziente», l'«aborto procuratosi dalla donna», l'«istigazione all'aborto», gli «atti abortivi su donna ritenuta incinta» o l'«incitamento a pratiche contro la procreazione».<sup>39</sup> Il problema, però, come detto in precedenza, era che trovare le prove dei presunti reati risultava molto difficile: «Prima di tutto vi era l'impossibilità di verificare con certezza la gestazione, inoltre, l'eventualità che il feto abortito venisse ritrovato era piuttosto remota e, quand'anche la perizia medica avesse verificato

---

<sup>34</sup> A. GISSI, *Voci che corrono. Levatrici, procurato aborto e confino di polizia nell'Italia fascista*, in «Quaderni Storici», vol. XLI, 2006, 121 (1), pp. 133-149. Si veda anche: A. GISSI, *Un percorso a ritroso. Le donne al confino politico 1926-1943*, in «Italia Contemporanea», 2002, 226, pp. 31-59; EAD, *Le segrete manovre delle donne: levatrici in Italia dall'Unità al fascismo*, Roma, Binklink, 2006.

<sup>35</sup> L. BENADUSI, *Storia del fascismo e questioni di genere*, in «Studi Storici», LV, 2014, 1, pp. 183-195.

<sup>36</sup> A. GISSI, *Voci che corrono*, cit.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> L. MUSCI, *Il confino fascista di Polizia*, cit..

<sup>39</sup> ACS, Archivi degli organi legislativi dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Regno d'Italia, 1861-1946, Anno 1930, Titolo X, Art. 545-555 (Codice penale, o Codice Rocco).



l'avvenuto aborto, era scarsa la probabilità di provarne l'intenzionalità»<sup>40</sup>. Le autorità fasciste erano dunque ben conscie delle difficoltà nel condannare tanto le donne che avevano scelto di abortire quanto le levatrici, che nella maggior parte dei casi incassavano un'assoluzione.

La via d'uscita alle continue assoluzioni per mancanza di prove nei processi in tribunale fu individuata proprio nel confino di polizia, che veniva assegnato da una Commissione Provinciale presieduta dal Prefetto e composta dal Questore, dal Procuratore del Re, dal Comandante dell'Arma dei Carabinieri della Provincia e da un ufficiale superiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN). Le denunce venivano presentate dal Questore in base alle indicazioni degli uffici investigativi locali, degli uffici politici della Milizia o della Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri locali oppure dall'Ovra. Come mette in luce Leonardo Musci, «la commissione giudicava in base alle denunce presentate dal questore e alle informazioni raccolte dai carabinieri: si aveva così l'assurdo giuridico di una commissione nella quale due membri su cinque erano nello stesso tempo accusatori e giudici»<sup>41</sup>.

#### *4. Il caso di Zaira Taddei, levatrice confinata in Basilicata*

Zaira Taddei fu arrestata il 31 maggio del 1929 a Mantova da Carabinieri locali. Aveva 51 anni quando la Commissione Provinciale di Mantova, considerandola «socialmente pericolosa» quale «procuratrice di aborti», la condannò a due anni di confino di polizia. Il ministero dell'Interno la assegnò prima a Montefusco (AV), poi fu tradotta a Vietri sul Mare (SA) e infine giunse a Colobraro (MT), dove scontò gran parte della pena.

La denuncia alla Commissione Provinciale arrivò dal Pretore di Mantova, che in una lettera indirizzata al Questore (che faceva parte della CP) scriveva questo:

Da quanto innanzi emerge chiara la figura losca della Taddei, di questa megera, di questa mercante di carne umana che per l'avidità di danaro, malgrado la diffida fattale non ha mai desistito dalla sua criminosa e losca attività. Allo scopo di liberare la società da tale pericolosa donna e perché venga dato un salutare monito a quanti a delinquere e ad agire come la Taddei, la propongo all'E.V. per il confino di polizia<sup>42</sup>.

Il primo elemento che spicca da questo estratto è sicuramente quello lessicale: utilizzato in senso dispregiativo nei confronti della donna, che viene addirittura additata di essere una «megera» e una «mercante di carne umana». Questi epiteti erano molto radicati nell'immaginario comune quando ci si riferiva alle levatrici, tanto che costituivano un vero e proprio *topos*:

Fattucchiera, megera, saggia o sapiente, la levatrice aveva da sempre racchiuso contraddizioni e ambiguità, suscitato inquietudini per il suo essere

---

<sup>40</sup> A. GISSI, *Voci che corrono*, cit.

<sup>41</sup> L. MUSCI, *Il confino fascista di Polizia*, cit.

<sup>42</sup> Archivio di Stato di Matera (ASMT), Questura di Matera, Confinati Politici, I divisione, BB. 9, Fasc. Taddei Zaira.

protagonista dei due capisaldi della medicina delle donne: l'assistenza al parto e il controllo delle nascite a mezzo delle pratiche abortive<sup>43</sup>.

E infatti, a sostegno di questo elemento, un altro passo della lettera che il Questore invia al Prefetto recita:

Da tempo era notorio che la Taddei Zaira è abitualmente dedita a procurare gli aborti per lucro in Mantova e nelle province vicine. [...] Inoltre facendo la chiromante ed il giuoco delle carte riesce a spillare danaro alle giovanette, quando s'accorge di trovarsi di fronte a delle deboli, senza scrupoli, le incoraggia e le spinge alla prostituzione col miraggio di un benessere immediato, procurando essa stessa gli amanti<sup>44</sup>.

L'accusa, intesa in senso rafforzativo, di praticare il gioco delle carte e di essere una chiromante, contribuisce a creare un alone di mistero che avvolge la figura delle levatrici.

Il secondo elemento che emerge è la frase «malgrado la diffida fattale non ha mai desistito alla sua criminosa e lurida attività» che lascia presagire un comportamento recidivo da parte di Zaira Taddei. Effettivamente, se si controlla la Cartella Biografica, si nota che la confinata era già conosciuta dalle forze dell'ordine. Prima della condanna al confino, Zaira Taddei era stata condannata e assolta per insufficienza di prove per procurato aborto quattro volte: il 6 giugno 1919, il 19 settembre 1920, il 7 maggio 1924 e il 18 aprile 1929 – e questi sono soltanto i casi in cui le forze di PS sono venute a conoscenza del presunto reato. Dopo l'ultima assoluzione del 1929, si decise appunto di proporla per il confino.

Mentre scontava il suo periodo di confino a Colobrarò, in provincia di Matera, il 9 dicembre 1930, Zaira Taddei fu arrestata dall'Arma dei Carabinieri locali. Secondo le forze dell'ordine, la confinata aveva infranto le disposizioni impartite dalla Carta di Permanenza rilasciatale dal Podestà. Oltre a ciò, veniva anche accusata di essere stata trovata in possesso di chiodi antifecondativi.

La sentenza nella causa penale contro Zaira Taddei, la vedeva imputata di «contravvenzione alle prescrizioni della carta di permanenza, Art.5 di detta carta ed art.193 legge di P.S. modificato dal R.D. n°593 del 1927»<sup>45</sup>; «di detenzione, a fine di vendita e ad altri fini illeciti, di oggetti offensivi della morale. Artt. 112, 113 e 16 legge di P.S.»<sup>46</sup>.

Nel rapporto si leggeva:

Attesoché Taddei Zaira fu assegnata al confino di polizia perché ritenuta responsabile di aver procurati degli aborti. Inviata a Colobrarò, il podestà di detto comune le rilasciò la carta di permanenza, nella quale, sotto l'articolo quinto, è fatta la seguente prescrizione: «tenere buona condotta e non dar luogo a sospetti, astenendosi dal compiere qualunque cosa che possa far sorgere il «sospetto di esercizio abusivo di arti sanitarie». Il due volgente

---

<sup>43</sup> A. GISSI, *Voci che corrono*, cit.

<sup>44</sup> ASMT, Questura, Confinati Politici, BB. 9, Fascicolo Taddei Zaira, Lettera Questore a Prefetto.

<sup>45</sup> L'articolo 5 della Carta di Permanenza recitava: «Tenere buona condotta e non dar luoghi a sospetti, astenersi dal compiere qualunque cosa che possa far sorgere il sospetto di esercizio abusivo delle arti sanitarie».

<sup>46</sup> *Ibidem*.

mese la Taddei fu tratta in arresto dai carabinieri di Colobrarò per contravvenzione alla prescrizione di cui innanzi costituita dal fatto di avere, a scopo di lucro, spiegata opera diretta ad impedire la fecondazione. Gli stessi carabinieri sequestrarono nel suddetto giorno dei chiodi antifecondativi di cui la ripetuta Taddei aveva la detenzione. Successivamente, sequestrarono nell'abitazione di lei uno speculo vaginale e delle carte per l'esercizio della cartomanzia<sup>47</sup>.

Quando un confinato non rispettava le regole imposte dalla Carta di Permanenza, o quando commetteva qualche infrazione, poteva andare incontro a un provvedimento penale. Si passava con molta facilità dal confino al carcere e viceversa. Salvatore Carbone e Laura Grimaldi parlano di «vasi comunicanti» per indicare il rapporto tra confino e carcere<sup>48</sup>; Carlo Spartaco Capogreco parla di «un'osmosi continua» tra le due istituzioni<sup>49</sup>.

La gestione delle infrazioni ai regolamenti, e delle pene che ne derivavano, cambiava in base al luogo di confino: i procedimenti erano diversi tra una Colonia (isolana) o un paese del Regno. Generalmente, nelle Colonie di confino isolate, veniva intentato un processo contro il trasgressore per il quale veniva convocato il Pretore e il direttore della colonia. La condanna dopo il processo poteva essere penale, quindi al confinato spettava un periodo di carcerazione nel carcere territoriale più vicino alla colonia. Scontato questo periodo in cella, il confinato doveva tornare nella colonia di appartenenza per continuare ad espiare il periodo di confino assegnatogli. Nel caso in cui, invece, l'infrazione non fosse stata perseguibile penalmente, il confinato andava incontro alla giustizia del regolamento disciplinare vigente all'interno della colonia d'appartenenza<sup>50</sup>.

Per quanto riguarda, invece, le violazioni delle regole del confino in un paese del Regno, come nel caso di Zaira Taddei, il procedimento era sostanzialmente uguale a quello delle colonie. L'unica differenza era che, non trattandosi di colonie, non disponevano di un regolamento interno, per cui i confinati interni non scontavano le punizioni che venivano invece inflitte agli isolani. Il più delle volte, dunque, quando un confinato interno veniva colto sul fatto per aver violato uno o più punti della carta di confino, veniva arrestato e, successivamente, dopo il processo, veniva tradotto nel carcere di competenza dove scontava il periodo di reclusione

<sup>47</sup> ASMT, Questura, Confinati Politici, b. 9, fasc. Taddei Zaira, sentenza.

<sup>48</sup> S. CARBONE – L. GRIMALDI, *Il popolo al confino. La persecuzione fascista in Sicilia*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, ufficio centrale per i beni archivistici, 1989, p. 49.

<sup>49</sup> C.S. CAPOGRECO, *I campi del Duce. L'internamento civile fascista nella seconda guerra mondiale*, Torino, Einaudi, 2004, p. 17.

<sup>50</sup> C. POESIO, *Il confino fascista*, cit., pp. 33-34; per la gestione delle pene interne alla Colonia: le punizioni erano: il richiamo, la consegna, la prigione semplice e la prigione di rigore. Il richiamo era una sorta di diffida e sostanzialmente, come dice la parola stessa, era un invito a non commettere altri "errori". La consegna era inflitta dal direttore della colonia e consisteva nella soppressione della libera uscita per un periodo compreso tra uno e tre giorni, generalmente era destinata ad inadempienze di poco conto. La prigione semplice era inflitta da una commissione disciplinare e poteva durare da uno a venti giorni da scontare in una stanza singola della Colonia adibita a cella. Essa era destinata a chi compiva atti abbastanza gravi ma non recidivi. La prigione di rigore era, invece, assegnata in caso di gravi violazioni e per giunta recidive e consisteva in un periodo di massimo quindici giorni da scontare presso una cella della Colonia senza nemmeno l'arredamento di base. Il sussidio veniva dimezzato e il vitto ridotto a pane e acqua.

che gli era stato inflitto. Terminato il periodo di carcere, veniva ricondotto nel paese dove era stato confinato per finire di scontare la pena assegnatagli. La sentenza del tribunale contro Zaira Taddei continuava:

Condotta peggiore non poteva tenere la Taddei di quella che ha tenuto esplicando opera turpe e nefasta contro la fecondazione, spiccatamente contraria alle direttive della politica demografica dello Stato, dannosa per le povere vittime, spietatamente sfruttate, e moralmente esiziale, specie in un piccolo ambiente. Né poteva infrangere di più la norma che le imponeva di evitare anche il sospetto dell'esercizio abusivo di arti sanitarie. È stata essa medesima, con singolare disinvoltura, a dichiarare in dibattimento che dello speculo vaginale sequestrato si serviva, oltre che per usi personali, per compiere mansioni di levatrice<sup>51</sup>.

Zaira Taddei, per questi reati, fu condannata a scontare un anno di carcere e al pagamento delle spese processuali. Inoltre, le furono sequestrati tutti gli oggetti rinvenuti.

Da questa storia può emergere ancora una riflessione: spesso le levatrici confinate nei piccoli paesini dell'entroterra del Sud Italia, finivano con il praticare la stessa professione per cui erano state perseguite e confinate. Non mancano casi in cui alcune levatrici venivano invitate a partecipare al bando di levatrice condotta per un dato comune, poiché spesso a tali bandi non rispondeva nessuno e molti comuni del regno si trovavano con un posto vacante. Altrettanto spesso sono documentabili lettere dei Podestà che chiedevano direttamente al Ministero di inviare in un preciso comune del Regno una levatrice confinata poiché, dato che il posto era vacante, essa avrebbe potuto esercitare la professione. La figura della levatrice durante il Ventennio era molto perseguitata; tuttavia, restava una professione di fondamentale importanza. Questo rapporto ambivalente non era legato soltanto alla professione in sé della levatrice, ma anche alla non chiara distinzione di questa categoria tra confino comune e confino politico. Sui fascicoli personali delle confinate si può leggere tanto "confinata comune" quanto "confinata politica". A tal proposito, all'interno del fascicolo personale di Zaira Taddei è presente un documento del Ministero dell'Interno che recita:

Si avverte inoltre, che le levatrici confinate perché dedite al reato di procurato aborto, sono da questo Ministero considerate confinate politiche e ad esse deve essere corrisposto il sussidio giornaliero di lire dieci qualora non siano in condizioni di mantenersi con i propri mezzi<sup>52</sup>.

L'ipotesi più verosimile potrebbe essere quella di considerare le levatrici accusate di procurato aborto come confinate politiche poiché, attraverso il loro operato, si rendevano protagoniste di una disobbedienza alle direttive fasciste legate alla campagna demografica e al danneggiamento della spinta procreativa che si voleva in quel momento attuare sotto il regime fascista.

---

<sup>51</sup> ASMT, Questura, Confinati Politici, BB.9, Fasc. Taddei Zaira, sentenza.

<sup>52</sup> Ivi, Comunicazione ministero dell'Interno.